

CCIII.

TORNATA DI SABATO 3 DICEMBRE 1927

ANNO VI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Sul processo verbale:			
PISENTI	8054	Conversione in legge del Regio decreto-	
BARNABA	8055	legge 31 marzo 1927, n. 638, concer-	
Congedi	8055	nente il riordinamento del Consiglio	8069
Risposte scritte a interrogazioni (An-		nazionale delle ricerche	
nunzio)	8055	Conversione in legge del Regio decreto-	
Interrogazioni:		legge 12 maggio 1927, n. 802, concer-	
Obbligatorietà della indicazione del prezzo		nente il periodo di ammortamento dei	
nei distributori della benzina	8056	mutui da concedersi dalla Cassa deposti	
BISI, <i>sottosegretario di Stato</i>	8056	e prestiti sui fondi degli Istituti di	
GAI SILVIO	8056	previdenza, ai sensi del Regio decreto-	
Disciplina delle società che esercitano fun-		legge 13 giugno 1926, n. 1064	8069
zioni fiduciarie e revisionali	8057	Condono a favore dei comuni delle pro-	
BISI, <i>sottosegretario di Stato</i>	8057	vincie venete e di Mantova delle quote	
D'AMBROSIO	8057	di spese da essi tuttora dovute al Te-	
Smontaggio del pulpito di Donatello in		soro dello Stato, per spedalità dipen-	
San Lorenzo di Firenze e trafugamento		denti dal ricovero dei rispettivi malati	
di alcune sue parti	8058	poveri negli ospedali austro-ungarici	8069
FEDELE, <i>ministro</i>	8059	Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni	
LUPI	8059	sull'Opera di previdenza per il personale	
Importazione di automobili straniere	8061	delle ferrovie dello Stato	8069
BISI, <i>sottosegretario di Stato</i>	8061	Conversione in legge del Regio decreto	
MORELLI GIUSEPPE	8062	11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per	
Disegni di legge (Discussione):		la città di Roma le disposizioni sul	
Conversione in legge del Regio decreto-		prezzo dell'energia elettrica	8071
legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà		Conversione in legge del Regio decreto-	
esecuzione al Patto d'amicizia e di si-		legge 5 agosto 1927, n. 1439, concer-	
curezza, stipulato in Tirana il 27 no-		nente la concessione di un assegno	
vembre 1926 fra l'Italia e l'Albania —		straordinario vitalizio alla signorina	
Approvazione del Trattato di alleanza		Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi	8071
difensiva stipulato in Tirana tra l'Ita-		Conversione in legge del Regio decreto-	
lia e l'Albania il 22 novembre 1927,		legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale	
nonchè del relativo scambio di note	8063	viene integrato l'articolo 3 del Regio de-	
TORRE ANDREA, <i>relatore</i>	8063	creto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul	
GRAY EZIO	8065	decentramento amministrativo dei ser-	
Disegni di legge (Approvazione):		vizi dell'Amministrazione della guerra	8072
Conversione in legge del Regio decreto-		Conversione in legge del Regio decreto-	
legge 20 settembre 1926, n. 2125, che		legge 23 giugno 1927, n. 1039, concer-	
approva la Convenzione per la conces-		nente restituzione alla Cassa depositi e	
sione del cantiere navale di San Rocco		prestiti di somme anticipate allo Stato	
a Livorno	8065	per pensioni, mutui alle ferrovie e som-	
		ministrazioni per l'Azienda dei telefoni	8072

Pag.	Pag.
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra-bilancio</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privativa del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta «Eja!».</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente la estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione Nazionale Fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma.</p> <p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire 10,000,000, da mutuarci al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478</p> <p>Disegni di legge (Presentazione):</p> <p>VOLPI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130</p> <p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume.</p> <p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo</p> <p>Relazioni (Presentazione):</p> <p>DE MARTINO: Riforma dell'amministrazione delle Congregazioni di carità</p> <p>SOLMI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchiostri da stampa.</p> <p>— Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società Italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio</p> <p>BONARDI: Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Leone Leone per duello</p> <p>TUMEDI: Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-27 e 1927-28, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28</p> <p>— Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27</p>

	Pag.		Pag.
CARUSI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi	8056	D'AMBROSIO: Conversione in legge del Regio decreto 11 dicembre 1924, n. 2147, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa	8076
BAISTROCCHI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea.	8076	— Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1230, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa	8076
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesci da idrogenare	8076	Disegni di legge (Votazione segreta):	
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione	8076	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza stipulato a Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania . .	8077
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea	8076	Approvazione del Trattato di alleanza difensiva stipulato in Tirana tra l'Italia e l'Albania il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note . .	8077
DUDAN: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922	8076	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli Enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caroviveri	8077
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia	8076	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria	8077
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1603, riflettente la estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex-militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723 . .	8076	Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la convenzione per a concessione del Cantiere navale di San Rocco a Livorno.	8077
ADINOLFI: Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio d'investigazione politica	8076	Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche	8077
D'AMBROSIO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, numero 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena	8076	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064 . .	8077
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1924, n. 988, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa	8076	Condono a favore dei comuni delle provincie venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, per speralità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici .	8078
		Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato	8078
		Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica . . .	8078

Pag.	Pag.	
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione Nazionale Fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti</p>	
8078	8081	
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma</p>	
8078	8081	
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per la Azienda dei telefoni</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di Risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire dieci milioni, da mutuarci al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa</p>	
8080	8081	
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra-bilancio</p>	<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478</p>	
8080	8081	
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1º gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie</p>	<p>La seduta comincia alle 16.</p> <p>MANARESI, <i>segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente.</p> <p style="text-align: center;">Sul processo verbale.</p> <p>PISENTI. Chiedo di parlare.</p> <p>PRESIDENTE. Ne ha facoltà.</p> <p>PISENTI. Onorevoli colleghi, ieri il deputato Barnaba ha creduto di ripetere qui in quest'Aula quelle stesse accuse al mio passato militare per le quali è stato da me querelato per diffamazione continuata a mezzo della stampa.</p> <p>Desidero si sappia che la mia querela fu sporta un anno e mezzo fa concedendo ai miei calunniatori la più ampia facoltà di prova, e che già un'altra volta, su questo stesso argomento, ho richiesto vittoriosamente la parola del magistrato.</p> <p>Anche questa volta con tranquilla coscienza l'attendo!</p> <p>BARNABA. Chiedo di parlare.</p> <p>PRESIDENTE. Onorevole Barnaba, non è più il caso di parlare.</p>	
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri</p>		
8080		
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo</p>		
8080		
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privativa del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta «Eja!»</p>		
8080		
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente la estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi</p>		
8081		
<p>Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale</p>		
8081		

BARNABA. Ma io non voglio parlare; volevo far parlare lui attraverso le sue lettere con cui egli stesso si giudica e si condanna.

PRESIDENTE. Non insista, onorevole Barnaba, ora che la questione è davanti al magistrato.

BARNABA. Sta bene; aderisco al suo desiderio, anche perchè non voglio in nessun modo diminuire la particolare solennità di questa seduta. La risposta verrà dal magistrato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia gli onorevoli: Pierazzi, di giorni 3; Abisso, di 2; Mandragora, di 1; Rossi Pier Benvenuto, di 1; Musotto, di 2; Gabbi, di 5; Pili, di 8; Caradonna, di 6; Grassi-Voces, di 5; per motivi di salute gli onorevoli: Maggi, di 3; Cao, di 2; Bianchi Vincenzo, di 5; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Gentile, di giorni 4; Codacci-Pisanelli, di 1.

(Sono concessi).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati: Morelli Giuseppe, Verdi, Venino, Barbaro, Raggio, Cerri, Pace, Madia, Olivi, Rotigliano, Gianturco, Marescalchi, Gai Silvio.

Saranno inserite, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera due telegrammi di ringraziamento pervenuti alla presidenza dal Podestà di Milano e dalla vedova del compianto collega Roberto Forni.

« Ringrazio V. E. nobili parole commemoranti nell'augusta severità Aula Parlamento nazionale compianto e prediletto

(1) Vedi allegato.

concittadino Giuseppe Marcora la cui vita disinteressata fu dedicata esclusivamente bene Patria, esempio e incitamento giovani generazioni italiane ».

« Parole pronunciate V. E. commemorando mio amato marito mi giunsero gradite come gradito nel profondo dolore giungemi espressione cordoglio Camera tutta. Ringrazio particolar modo V. E. con preghiera partecipare onorevoli deputati sentimenti mie grazie ».

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia italiana stabilite col Regio decreto-legge 23 gennaio 1925, n. 130 (1768);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2139, concernente provvedimenti per le industrie ed i commerci della città di Fiume (1769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2131, riguardante l'approvazione delle convenzioni 11 giugno 1927 col comune di Genova e 25 agosto 1927 con quello di Milano per la cessione di alcuni immobili demaniali e la conseguente costruzione di altri edifici per uso governativo (1770).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno inviati alla Giunta del bilancio.

Presentazioni di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli De Martino, Solmi, Bonardi, Tumedei e Carusi a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DE MARTINO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Riforma dell'amministrazione delle Congregazioni di carità (1548).

SOLMI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che sta-

bilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchiostri da stampa (1584);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società Italiana degli autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio (1630).

BONARDI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Leone Leone per duello (1314).

TUMEDI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi finanziari 1926-1927 e 1927-28, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1927-28 (1631);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1926-27 (1572).

CARUSI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi (1580).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è dell'onorevole Gai Silvio, al ministro dell'economia nazionale, « per sapere se sia obbligatoria la esposizione del prezzo nei distributori della benzina e, qualora non lo sia, se ritiene opportuna una speciale disposizione in materia onde eliminare gli abusi che si verificano specialmente nei piccoli centri e nelle località lontane dagli abitati ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

BISI, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. La materia circa la pubblicità dei prezzi è trattata attualmente dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita, il quale all'articolo 4, secondo comma, stabilisce per i rivenditori l'obbligo di esporre, in modo che tutti possano vederli e leggerli, appositi cartellini recanti i prezzi di rivendita al minuto delle singole merci.

Tale norma conferma nella sostanza, pur senza farne oggetto di espresso richiamo, il disposto dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, il quale vuole che chi espone al pubblico, per la vendita, generi alimentari o merci di qualunque specie, sia tenuto ad indicarne il prezzo in modo chiaro.

È ovvio che il legislatore ha voluto con ciò stabilire una garanzia per la numerosissima categoria dei consumatori, i quali debbono conoscere preventivamente il prezzo dei generi che intendono acquistare; e tale criterio ha avuto ampio sviluppo in apposita circolare del Ministero dell'economia nazionale, diretta a tutti i prefetti del Regno.

Tale circolare ribadisce il principio che i cartellini dei prezzi debbono essere applicati indistintamente su tutte le merci poste in vendita al consumatore.

Alle norme sopra esposte è soggetta pertanto anche la rivendita di benzina, fatta non ad intermediari o grossisti, ma direttamente al consumatore. Trattasi infatti di vera e propria vendita al minuto; nè è degno di rilievo, dal punto di vista della legge, se la medesima sia effettuata a mezzo di personale apposito o a mezzo di distributori automatici.

La accennata circolare ministeriale stabilisce anche che ai trasgressori alle disposizioni relative all'obbligo della pubblicità dei prezzi siano applicate le penalità nella misura fissata dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138.

PRESIDENTE. L'onorevole Gai Silvio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GAI SILVIO. Sono soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato; richiamo però la sua attenzione sulla necessità dell'osservanza rigorosa di queste disposizioni nelle città e particolarmente nelle campagne, perchè nei punti lontani dall'abitato esse non sono affatto osservate.

BISI, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. Consta anche al Ministero quanto ha detto l'onorevole interrogante, e ne sarà tenuto conto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole D'Ambrosio, ai ministri della economia nazionale, della giustizia e degli affari di culto, « per conoscere se non ritengano opportuno riesaminare la disciplina improvvisamente tentata — per seguire esempi stranieri di dubbia applicazione in Italia — delle Società che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali mercè le norme del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, dopo che ne è stato testè rilevato dai rappresentanti nazionali di sindacati intellettuali il profondo anacronismo con la dottrina e la legislazione sindacale e la manifesta antitesi sperimentale con i postulati più recenti della stessa scienza economica ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

BISI, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. La disciplina delle società fiduciarie fu preceduta e seguita da largo movimento di autorevole stampa tecnica e politica, e da non meno autorevoli voti quali quello del Consiglio superiore dell'economia nazionale, del IV Congresso nazionale delle Casse di risparmio e infine dalle recentissime dichiarazioni di uno dei delegati italiani presso la Camera di commercio internazionale di Stoccolma che ne prese atto con compiacimento.

Il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, fu ponderatamente studiato e dopo lunga riflessione, udito il Consiglio di Stato, è stato emanato il relativo regolamento con Regio decreto 2 giugno 1927, n. 964, e cioè a sei mesi di distanza dalla prima disposizione: nulla dunque di improvviso o di improvvisato.

Poichè l'attività revisionale e fiduciaria esisteva in Italia, il Regio Governo ha ritenuto suo diritto e dovere di disciplinarla e sottoporla a vincoli e controlli nell'interesse nazionale.

Al tempo stesso ha tenuto a sottolineare (articolo 1 del regolamento) che l'abilitazione prevista dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, è condizione perchè le società o gli enti fiduciari e revisionali ricevano incarichi dalla autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione, « ma non attribuisce nessun diritto a ricevere i detti incarichi ».

Nè è da dimenticare che il nucleo delle norme emanate non fa che anticipare le disposizioni già contenute nel progetto per il nuovo Codice di commercio.

Il Regio Governo non ha ragione di ritenere che l'attività delle società fiduciarie e revisionali sia per danneggiare la benemerita attività dei liberi professionisti, anzi confida che questa stessa possa avvantaggiarsi dalla esistenza di quelle.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ambrosio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

D'AMBROSIO. Sono lieto di aver provocate le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale sulle Società fiduciarie, delle quali i rappresentanti nazionali di Sindacati fascisti intellettuali hanno messo in rilievo le incongruenze, i difetti e perfino i contrasti in confronto alla massima dottrina sindacale, suprema regolatrice ormai della vita nazionale. Questi rilievi meritano seria considerazione, e mi sia consentito riassumerli brevemente.

Nella mia interrogazione, presentata da tempo ed oggi venuta in discussione, è fatto richiamo alle norme del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, ma è stato rilevato che le disposizioni del successivo Regio decreto-legge 9 giugno 1927, sembrano un faticoso artificio in contraddizione con quelle precedenti. Fondamento del detto decreto 16 dicembre 1926 è stato senza dubbio lo articolo 291 del progetto di riforma del Codice di commercio, ma si domanda la revisione di tale articolo, che dovrebbe riferirsi soltanto alle operazioni finanziarie, commerciali ed industriali, non alle funzioni professionali che hanno il loro posto nelle leggi professionali dello Stato.

La importantissima riforma contenuta nella legge 3 aprile 1926, ha avuto la finalità di creare e disciplinare le associazioni professionali secondo la dottrina sindacale fascista, e le nobili parole del Capo del Governo precisano che le Autarchie sindacali mirano ad elevare « l'Associazione professionale alla dignità di pubblico Istituto investito di un vero e proprio potere normativo sugli interessi della rispettiva categoria e di compiti sociali per cui sia considerato un organo di politica economica e di educazione nazionale ».

Si urterebbe, pertanto, contro questi principi, se si lasciasse sconfinare le fiduciarie dalle funzioni che attualmente esercitano come anonime, attribuendo loro altre funzioni professionali contro i postulati del Sindacalismo fascista.

Si invoca spesso l'esempio estero, ma, a mio modesto avviso, anche in ciò si ha

torto, soprattutto perchè nei paesi stranieri non esiste, come in Italia uno Stato corporativo congegnato armoniosamente sul concetto dell'unità politico-sindacale e delle organizzazioni professionali.

È stato osservato che negli Stati Uniti d'America e nell'Inghilterra le gestioni e le revisioni sono staccate dall'attività fiduciaria propriamente detta, che si trova spesso in compagnia dell'attività bancaria, commerciale e industriale. In detti paesi funzionano come professionisti i contabili pubblici (*chartered accountants*) organizzati nelle loro corporazioni. In Inghilterra questi contabili pubblici sono tenuti in grande onore per la loro competenza, per la loro indipendenza, serietà e moralità. Le Colonie inglesi seguono la Madre Patria. Ed è stato ricordato che al Congresso internazionale di Amsterdam del luglio 1926, il delegato inglese affermava che già in America la tendenza di affidare attribuzioni professionali ad organismi che in effetto sono delle imprese commerciali e ne hanno tutte le caratteristiche, ha mostrato in questi ultimi tempi sintomi gravi di decadenza; ed in Inghilterra non si è avuta inclinazione verso tali organizzazioni — è un inglese che parla — ma la fiducia del pubblico, banche comprese, riposa soprattutto sugli iscritti alle Associazioni di carattere professionale, come i nostri sindacati.

La Francia, il Belgio, l'Olanda e recentemente l'Argentina sono sulla traccia inglese. In Germania la revisione è qualche volta connessa all'attività fiduciaria propriamente detta, ma le società fiduciarie, costituite da banche, da commercianti ed agricoltori, praticano la loro attività soltanto in quelle aziende che per ragione di costituzione e di finanziamento dipendono direttamente da banche o da industriali, commercianti o agricoltori. Tuttavia i funzionari di tali Società sono colpiti dai revisori incorporati, i quali chiamano amorali i revisori anonimi.

E si pensi che già in Italia si sono organizzati e si stanno organizzando uffici e filiali di società fiduciarie straniere, le quali avendo larghi mezzi di espansione potrebbero conseguire un giorno una posizione assolutamente predominante. E noi dovremmo allora rassegnarci a vedere la vita economica e commerciale d'Italia controllata e verificata da Società straniere.

Per altro bisogna tenere presente che negli Stati Esteri c'è tutt'altra mentalità; prodotto di differenti caratteristiche etiche

di educazione e tradizioni completamente diverse dalle nostre. Non c'è chi non veda come le libere professioni, nate col nascere della civiltà latina, abbiano fino dai tempi dell'impero di Roma acquistata grande reputazione, e siano venute via via affermandosi col decorrere dei secoli, apportando ricchezza di esperienza e di sapienza nella Amministrazione della vita pubblica e privata. Presso i romani, precursori e maestri del diritto, si ha traccia di una figura giuridica in tutto simile a quella del nostro « Curatore », il « Curator honorum », cioè colui che era nominato ad amministrare i beni di persone assenti, estinte od oberate di debiti. Era questo un ufficio pubblico che non si poteva ricusare e che veniva affidato a chi personalmente ispirava fiducia per correttezza, capacità, intelligenza. A tutti è nota quale fosse l'importanza del ragioniere acquistata nell'Evo Medio e nell'Evo Moderno, e la sua diretta responsabilità nelle varie Amministrazioni.

Di fronte ad un passato ricco di tante tradizioni, di esperienze e di ammaestramenti, è sembrato giustamente poco opportuno trapiantare qui d'un tratto, da Nazioni così diverse le « Trusts Companies », le Investment Trusts e Financial Trusts, che in Italia dovrebbero assumere anche le attribuzioni professionali pubbliche e private.

Ritengo pertanto che si imponga uno studio preciso in merito alle Fiduciarie, così come funzionano all'estero e così come si vorrebbero far funzionare in Italia. Le Fiduciarie debbono avere, se mai, un campo loro proprio e specifico di attività, specie in materia finanziaria, ma non invadere l'altro delle funzioni professionali: campo questo tecnico-morale, nel quale i professionisti si stanno inquadrando sotto l'Egida Fascista e senza mai smarrire il fine supremo della grandezza e della potenza della Patria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'Onorevole Lupi, al ministro dell'Istruzione pubblica, « per conoscere le ragioni per le quali fu consentito lo smontaggio del Pulpito di Donatello in San Lorenzo di Firenze; e per sapere quali provvedimenti siano stati presi a seguito del trafugamento di parte del fregio e di due statue, manifestamente dovuto a difetto di qualsiasi precauzione adeguata alla eccezionalità della concessione, e ad assoluto difetto di sorveglianza ».

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Debbo dichiarare subito recisamente all'onorevole Lupi che lo smontaggio del pergamo di Donatello in San Lorenzo non fu autorizzato da me. Esso fu disposto di propria iniziativa, a mia insaputa, dal soprintendente alle opere d'arte di Firenze per consentire al desiderio di un tale professor Soulier dell'Istituto francese di storia dell'arte, che si proponeva alcune osservazioni in rapporto a un suo studio sulla tecnica dei nostri scultori del Rinascimento. Aggiungerò anzi che la notizia dei lavori compiuti mi pervenne contemporaneamente alla notizia del furto perpetrato. Appena tale notizia mi giunse non mancai non solo di raccomandare la maggiore intensificazione delle indagini per recuperare le parti del pulpito rubate, indagini finora infruttuose, ma anche di mandare di urgenza sul posto un funzionario del Ministero col compito preciso di accertare le responsabilità dirette e indirette dei fatti che potevano aver dato luogo o agevolato il furto sacrilego.

La relazione del funzionario inquirente è stata presentata, e poichè è difficile potere affermare che tra quei lavori e il furto non vi sia una connessione sia pure occasionale, io ho contestato al soprintendente alle opere d'arte di Firenze gli addebiti che nello svolgimento dei fatti emergono a suo carico, sia in rapporto al consentito smontaggio, sia in rapporto alla vigilanza e alla condotta dei lavori. Su tali addebiti dovrà a norma di legge pronunziarsi il Consiglio di disciplina al quale ho deferito il commendatore Poggi nonostante, debbo dirlo, le sue molte benemeritenze verso la coltura e verso le collezioni artistiche fiorentine. Inoltre ho dato già incarico a un artista competente di studiare i provvedimenti atti a consolidare fortemente le parti del pulpito donatelliano, affinché altri furti non abbiano a verificarsi.

PRESIDENTE. L'onorevole Lupi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LUPI. Quando io posi la domanda che è base della mia interrogazione sapevo già che non mi si sarebbe potuta dare una risposta diversa da quella che il ministro mi ha data, e cioè sapevo che egli avrebbe potuto escludere pienamente la sua personale responsabilità; ma sapevo anche che non ci poteva essere giustificazione di sorta di fronte al fatto dello smontaggio del pulpito di Donatello.

E mi permetta, l'onorevole ministro, di dirgli che con grande rincrescimento ho appreso che soltanto oggi si sono presi dei

provvedimenti nei riguardi del soprintendente, poichè il semplice fatto della autorizzazione data per un simile smontaggio costituiva materia per le più severe sanzioni.

FEDELE, *ministro dell'istruzione pubblica*. No, no!

LUPI. Sembra di sognare quando si leggono le dichiarazioni rese dal soprintendente per l'arte moderna e medioevale di Firenze, subito dopo denunciato il furto sacrilego, in una ospitale intervista che egli si affrettò a chiedere al *Corriere della Sera*.

Egli ha una tale concezione del mandato che gli è stato affidato di tutore supremo per la conservazione di quel patrimonio da nulla che è il patrimonio artistico di Firenze e della Toscana, da trovare più che naturale che si permettesse a uno straniero qualsiasi, curioso di sapere come sono fatti dentro i nostri giocattoli monumentali, di smontare non dico il pulpito di Donatello, ma la stessa porticciola donatelliana della sacrestia vecchia di San Lorenzo, e addirittura le porte del Ghiberti che furono detto esser cosa degna di stare in paradiso. Ebbene ci dice il Sovrintendente che soltanto per difficoltà di ordine tecnico egli non permise il massacro della entrata al Battistero di San Giovanni. (*Commenti*).

Noi ci permettiamo di aggiungere che, se lo scempio si fosse compiuto, ci sarebbero state probabilmente altre difficoltà di altro genere, perchè il buon popolo di Firenze, che è tanto sensibile di fronte al rispetto religioso che si deve a tutte le sue glorie e a tutte le sue memorie, con ogni probabilità avrebbe fustigato a sangue tutti quelli che avessero messo mano alla ignobile profanazione.

Ma io debbo dire qualche cosa di più: che è indice di sesquipedale ignoranza la ragione stessa per la quale la incredibile autorizzazione venne chiesta e venne concessa. Leggo nell'intervista: « Il professor Soulier mi domandò di poter esaminare il tergo di lastre fuse nel bronzo per certe sue ricerche sul modo di fusione adoperato nel 400 ».

Vuol sapere la Camera in che cosa consistette la ricerca del professore francese sulle lastre donatelliane, ahimè in parte irreparabilmente perdute? Terminato lo smontaggio — così mi risulta da una dichiarazione scritta, che è stata rilasciata dal sacrista di San Lorenzo — il professore Soulier venne,

sali sul pulpito scheletrito, accese una candelina, fece un giro intorno, compiuto il quale disse: « va bene, già veduto ».

E per questo, soltanto per questo, un monumento insigne, che per cinque secoli nessuno aveva osato di toccare, per queste superficiali ciarlatanesche constatazioni, che le più elementari nozioni di chimica ci dicono essere le più inconcludenti ai fini di quelle ricerche che il prof. Soulier si proponeva di volere effettuare, si è andati incontro alla perdita di un fregio incomparabile, e anche alla compromissione definitiva del pulpito di Donatello: perchè non impunemente si scompone un monumento che da secoli è stato non tocco: la stessa materia di ribella, e si disintegra quasi a protesta contro la inconcepibile folle profanazione. (*Approvazioni*).

Se valesse la pena di scendere a dettagli, onorevole ministro, e se potesse essere superata la questione, che per me è insuperabile, e cioè che la responsabilità si esaurisce nel fatto stesso della concessa autorizzazione, potrei anche aggiungere che il sovrintendente alle belle arti di Firenze, con quella intervista, che troppo si affrettò a pubblicare, ci dà la più evidente e implicita prova della sua inettitudine e della sua incapacità a tenere il delicatissimo posto affidatogli: non per la paradossale affermazione che egli fa del nessun valore delle goffe (sic) statuette in legno di Bertoldo (e quasi sembra si abbiano a ringraziare i ladri di avercele portate via); ma per le troppo gravi, diremo così, inesattezze nelle quali egli è caduto ricostruendo i fatti, e per essere egli contraddetto, più che da altri, da sè stesso.

E valga il vero. Il sacrista di San Lorenzo, in una lettera pubblicata sulla *Nazione*, lo convinse apertamente di mendacio, e lascio al sacerdote la responsabilità di questa solenne sua pubblica affermazione. Ma esiste un documento di cui ho copia: la lettera da lui scritta il 30 giugno al Priore mitrato della basilica di San Lorenzo, che smentisce in pieno quello che lo stesso sovrintendente aveva dichiarato al *Corriere della Sera* quindici giorni prima. La questione ha un certo valore perchè attiene alla specificazione e alla riversabilità della responsabilità. Nella intervista si afferma che lo smontaggio del pulpito venne deliberato di comune accordo con l'autorità ecclesiastica, e fu pressochè compiuto prima del 30 giugno; con la lettera di questa data si prega monsignor Giovannini, titolare della Basilica di San Lorenzo, di permettere l'esecuzione

del lavoro occorrente: ossia di quel lavoro che non era stato per anco eseguito perchè virilmente impedito dall'energico intervento dei sacerdoti della basilica quando maestranze non sorvegliate si erano ai primi di giugno di sorpresa accinti alla demolizione.

Ma io non voglio perdermi in particolari, che d'altronde nulla conferiscono alla sostanza del mio ragionamento. Mi limiterò a dichiarare, che è provato, provatissimo che la sottrazione del fregio e delle statuette è concomitante al rimontaggio del pulpito. Dirò che è mia convinzione, come è convinzione di tutti, che le liste di carta nera apposte nella parte mancante del fregio erano destinate a mascherare, data la forte penombra che è intorno al pulpito di Donatello, la sottrazione compiuta, e a dare il tempo per la preparazione di ben confezionati calchi, che avrebbero dovuto prendere il posto delle parti originali, salvo a poter scoprire la fraudolenta sottrazione fra altri cinque secoli quando un altro sovrintendente, della condiscendenza di quello attuale, avrebbe di nuovo consentito il massacro del monumento ormai già massacrato.

Devo dire infine, e mi compiaccio delle assicurazioni già fornite dall'onorevole ministro, che la città di Firenze, ancora oggi tormentata da questo senso che non so se è più di dolore o di stupefazione, chiede di essere garantita che la tutela del suo patrimonio artistico unico al mondo, sia affidata a mani degne capaci di custodirlo. E valga a dare la prova della sua ansiosa aspettazione la pena di quel vecchio servo della basilica che si racconta non potesse trattenere le lacrime quando vide ridotto in pezzi il pulpito di Donatello che da 50 anni egli aveva inconsapevolmente ammirato. Vero è che quando per iniziativa del Capitolo si pervenne alla denuncia del furto, la polizia arrestò tutti gli scaccini, compreso quel vecchio, perchè piangesse un'altra volta: e questa volta anche per le lacrime che egli aveva così appassionatamente in precedenza versato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni degli onorevoli:

Finzi, ai ministri dell'interno e delle comunicazioni, « per sapere se date le recenti ripetute, ingiustificate sospensioni del servizio pubblico di illuminazione, fornitura di corrente motrice e collegamento telefonico in gran parte della capitale, non ritengano opportuno adottare provvedimenti eccezionali nei riguardi delle Società esercenti

i surriferiti esercizi al fine di evitare la possibilità che così dannosi incidenti abbiano a ripetersi »;

Ciarlantini, al ministro delle comunicazioni, « per conoscere se non ritenga opportuno fare intervenire l'autorità dello Stato per coordinare l'attività delle Compagnie italiane di navigazione che gestiscono le linee del Sud America allo scopo di evitare concorrenze, oltrechè illogiche, dannose agli interessi nazionali, e fissando una linea di condotta unica per le partenze, gli scali, i biglietti di andata e ritorno e in genere per tutto quanto si connette al regolare andamento dei trasporti dei passeggeri e al disimpegno delle funzioni postali ».

D'accordo con gli onorevoli ministri competenti, lo svolgimento di queste interrogazioni è rinviato a seduta da stabilirsi.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Bertacchi, « al ministro dell'istruzione pubblica, « se non creda di dover disporre una inchiesta sul funzionamento della Regia Clinica oculistica di Torino, provvisoriamente retta dal clinico di pediatria, il quale risulterebbe trascurare gravemente il servizio dell'ambulatorio clinico, che sarebbe stato abbandonato da tutti i medici da lui preposti nei giorni 15 agosto, 25 settembre, 2 e 3 ottobre 1927 ed avrebbe, inoltre, compiuto nella sua gestione atti meno regolari, come la distribuzione dei proventi a personale non nominato dalla Regia Università nella clinica stessa, ed atti contrari ai regolamenti ed alle più elementari norme di consuetudinaria correttezza, licenziando in massa, senza ufficiale motivazione, l'aiuto e gli assistenti effettivi e volontari regolarmente nominati nella clinica medesima, di fatto sostituendoli con professionisti estranei all'insegnamento e per di più notoriamente avversi al Regime Fascista ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che egli vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Lupi, Vacchelli, Orano, Marquet, Serpieri, Sarrocchi, Fera, Rotigliano, Trigona, Chiostrì, ai ministri della pubblica istruzione e delle finanze, « per sapere se non ritengano opportuno — nell'interesse della cultura nazionale — rivedere il regime fiscale che attualmente regola l'ingresso alle Gallerie, ai Musei e agli Scavi, disciplinandolo in modo da consentire al maggior numero degli italiani la possibilità di accedere a questi luoghi sacri alla nostra storia e alla nostra civiltà ».

D'accordo con l'onorevole ministro della pubblica istruzione, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato alla prossima settimana.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Morelli Giuseppe, al ministro dell'economia nazionale, « per conoscere: 1°) se e come creda di poter provvedere contro la crescente diffusione in Italia dell'uso da parte di italiani di automobili straniere, specialmente americane: 2°) se trovi ciò rispondente alla volontà fascista di valorizzare la produzione nazionale, specialmente in considerazione di una industria, come quella automobilistica, che attualmente interessa ed onora la economia italiana ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

BISI, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. Il Governo fascista ha già da tempo portato la sua attenzione sulla necessità di valorizzare i prodotti nazionali in genere, come dimostrano le norme dei Regi decreti-legge 7 gennaio 1926, n. 216, e 20 marzo 1927, n. 527, le quali fanno obbligo alle Amministrazioni dello Stato ed a tutti gli enti, società, ecc., sovvenzionati o sussidiati dallo Stato, di dare la preferenza ai prodotti nazionali. Tali norme si estendono, naturalmente, anche agli acquisti di automobili e debbono essere intese come un obbligo morale anche da tutti i cittadini, poichè dimostrano quale sia la volontà del Governo fascista in questo campo.

Per quel che riguarda particolarmente gli automobili stranieri occorre, poi, rilevare che mentre nei primi otto mesi del 1926 ne furono importati in Italia 4717, nel corrispondente periodo del 1927, raggiunsero appena i 2816.

È ben vero che l'importazione dagli Stati Uniti soltanto raggiunse la cospicua cifra di 2550 autoveicoli, ma si deve tener conto che, sempre nello stesso periodo, nel 1926, toccò i 3634. La diffusione dunque di automobili di provenienza americana nel nostro Paese, è andata scemando e, in ogni modo, non sembra tale da giustificare, almeno per il momento, soverchie preoccupazioni, ponendola in relazione con il numero degli autoveicoli (circa 100,000) attualmente circolanti nel Regno.

La protezione doganale vigente, che oltre al dazio da 60 a 100 lire oro per quintale a seconda del peso, consta di un sopradazio del 35 per cento sul valore, sembra finora tale da consentire all'industria nazionale il

proprio regolare sbocco sul mercato interno, ma non vi è dubbio che le fabbriche nazionali di automobili potranno assicurarsi un maggiore assorbimento dei loro prodotti, sul mercato stesso, con la riduzione dei costi di lavorazione, ottenuta mediante una migliore organizzazione tecnica ed economica della produzione (*Vive approvazioni*), secondo le direttive che il Governo fascista propugna e favorisce. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Morelli Giuseppe ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MORELLI GIUSEPPE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per la risposta data alla mia interrogazione. Comprendo la difficoltà dell'argomento, e non mi permetto di dare consigli e suggerimenti al Ministero dell'economia nazionale che tanto degnamente sostiene la battaglia per la valorizzazione dei prodotti nazionali. Mi riservo di sottoporgli alcune idee in altra sede, che non può essere questa delle interrogazioni.

Convengo nelle difficoltà e nel pericolo derivanti da un ritocco delle tariffe doganali, che da un lato sarebbe pericoloso, perchè lascerebbe le industrie italiane in un troppo quieto vivere a tutto danno del consumatore, e dall'altro potrebbe provocare rappresaglie da parte dei paesi esteri che potrebbero contrastare la nostra esportazione.

Col proporre questa interrogazione, io, pienamente disinteressato, ho voluto fare soprattutto una questione politico-morale. Un Paese come il nostro, che ha compiuto una così forte e una così bella battaglia per la rivalutazione della sua moneta, un Paese che ha accolto con entusiasmo l'appello del Duce per la battaglia del grano e per ridurre la nostra importazione, penso non possa tollerare che in altro campo gli italiani dimostrino di essere così insensibili agli interessi superiori della Nazione. E tanto più se si pensa che per quanto concerne il grano si tratta di un prodotto di prima necessità, e qui soltanto di un prodotto di puro lusso... (*Interruzioni*).

Voci. No, no! Si tratta di uno strumento di lavoro.

MORELLI GIUSEPPE. Se si pone in confronto col grano, non si può parlare che di lusso. (*Interruzioni — Commenti*).

Si tratta di un prodotto di puro lusso, e mi spiego, poichè la classe di automobili che si sta importando in questo momento in Italia è quella del tipo di lusso.

FINZI. La Ford è proletaria. (*Commenti*).

MORELLI GIUSEPPE. Ed è da parte mia questo un grido di allarme poichè io penso al futuro: se oggi si importano con tanta facilità macchine che sono di lusso, poichè costano dalle 60 alle 70 mila lire, che cosa avverrà il giorno in cui specialmente l'America getterà sul mercato macchine a bassissimo prezzo come già si sente vociferare? (*Commenti*).

Questo allarme che io vi porto è, secondo me, tempestivo, perchè il gusto per la macchina americana è in questo momento molto vistoso in Italia, e perchè siamo in un momento nel quale si cerca di raddoppiare la comodità della viabilità.

Abbiamo letto in questi giorni come per volontà del Duce si stiano studiando i problemi della viabilità, e come si vogliono rendere le strade italiane più atte alla circolazione degli autoveicoli: ora, quanto più si perfezionerà la strada, tanto più si espanderà l'industria dello automobilismo. Noi prepariamo le strade: ora l'allarme che io do è questo: le prepariamo per le macchine americane?

Questo è il problema che deve grandemente interessarci, perchè riguarda sopra tutto un'industria che fin'oggi è stata prettamente italiana, e nella quale l'Italia ha eccelso sulle altre Nazioni.

Non credo che la questione possa essere risolta soltanto con provvedimenti del Governo; dovrà essere risolta anche con provvedimenti delle industrie stesse, le quali devono pensare a far meglio ed a più buon mercato. (*Approvazioni — Commenti*).

A far meglio, poichè o signori queste macchine americane che voi vedete girare per l'Italia e per la stessa Roma, che cosa offrono di superiore alle nostre macchine italiane?

Esse offrono una superiorità che deriva da una maggiore rifinitura specialmente nelle carrozzerie; sono dunque oggetti di lusso che noi italiani dobbiamo volere e saper fare, e che dobbiamo volere e sapere vendere a minor prezzo.

Ma soprattutto, onorevoli colleghi, il fulcro della mia interrogazione è questo: ho voluto segnalare un pericolo, ma voglio soprattutto rivolgermi allo spirito degli italiani. Noi si proclama e si strombizza la valorizzazione dei prodotti nazionali; ma quando siamo all'atto pratico, che cosa si fa?

È solo il popolo, il popolo minuto, che è sempre il più onesto e il più patriottico, quello che crede di più a questa nostra propaganda.

Ma io mi rivolgo alle classi cosiddette più elevate che, mentre strombazzano di voler valorizzare i prodotti nazionali, in pratica li calpestano e li prefermettono. (*Approvazioni*).

Mi rivolgo a tutta questa gente la quale porta il distintivo fascista forse dal 1926 e che si mette sempre in prima fila e che cerca di dar di gomiti per andare avanti ed arraffare qualche cosa al Regime e che è poi la prima, quando si tratta del proprio interesse e del proprio egoismo, a calpestare gli interessi della Nazione!

Ecco il fondamento morale e sociale della mia interrogazione. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania — Approvazione del Trattato di alleanza difensiva stipulato in Tirana tra l'Italia e l'Albania il 22 novembre 1927, nonché del relativo scambio di note.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania. (1199)

Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonché del relativo scambio di note.

Si dia lettura dei due disegni di legge.

MANARESI, segretario, legge. (*V. Stampati nn. 1199-A e 1763*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sui due disegni di legge. Invito a recarsi alla tribuna l'onorevole Andrea Torre, presidente e relatore della Commissione per l'esame del primo di questi due disegni di legge, il quale riferirà anche sul secondo.

TORRE ANDREA, presidente della Commissione e relatore. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi. Pongo, senza divagazioni preliminari, immediatamente il problema delle ragioni che hanno consigliato il Governo del nostro Paese a concludere i due patti,

del novembre 1926 e del novembre 1927, col'Albania. Qual è il significato dell'alleanza? Risponde ad una necessità? Ho già detto quel che era opportuno nella relazione scritta. Cercherò ora di aggiungere qualche altro chiarimento nel breve discorso che ho l'onore di fare davanti a voi.

L'Albania è il Paese straniero più prossimo a noi sull'altra sponda adriatica; è il Paese dalle cui coste si può più facilmente mettere in pericolo il libero passaggio fra i due mari che circondano la parte orientale e meridionale d'Italia. È un Paese dunque di cui non possiamo disinteressarci. Nessun'altra Potenza di Europa ha ragione di considerare l'Albania da questo punto di vista, che riguarda la sicurezza e la difesa del nostro territorio.

L'Albania ha per l'Italia un'importanza anche maggiore di quella che abbia il Belgio per l'Inghilterra, perchè l'Inghilterra è la più forte potenza marinara, e perchè in caso di guerra non ha, come l'Italia, bisogno di difendersi anche dalla frontiera terrestre. Eppure l'Inghilterra ha sempre considerato il Belgio come un punto da cui potesse partire un'offesa pericolosa per la libertà dei mari di cui ella è padrona. A maggior ragione dobbiamo noi considerare l'Albania come Paese che deve esserci amico e la cui indipendenza deve essere assolutamente garantita. (*Vivissime approvazioni*).

L'indipendenza dell'Albania, l'Albania padrona in casa propria, l'Albania alleata con noi significano appunto che l'Italia, in caso di conflitto, possa avere qualche preoccupazione di meno e incontrare minori pericoli nel passaggio indispensabile fra i due mari.

Da un secondo punto di vista bisogna considerare il problema albanese: da un punto di vista più specificamente balcanico e intimamente nazionale per il popolo skipetaro. L'Albania è stata oggetto di contese e di cupidigie da parte di altri Stati balcanici. Se essa non fosse garantita nella sua autonomia e nella sua sovranità, si creerebbe *ipso facto* un altro problema somigliante a quello macedone, perchè altre Potenze della penisola pretenderebbero a nord ed a sud che le provincie confinanti dovrebbero appartenere per diritto etnico, oltre che per ragioni politiche, ai paesi vicini più forti ed ambiziosi. L'Albania sarebbe un nuovo campo di contese e di conflitti perpetui e il problema della sua esistenza sarebbe irresolubile. Il popolo albanese, invece, per le tradizioni della sua gente e per le caratteristiche

del suo tipo etnico, ha il diritto di essere rispettato: ed il rispetto non è possibile se non assicurando la sua unità nazionale e la sua sovranità politica.

Sia che si consideri dunque la questione sotto l'aspetto italiano, sia che si consideri sotto l'aspetto albanese o sotto l'aspetto balcanico, si tratta sempre di un problema di difesa: difesa nazionale chesi traduce in sicurezza internazionale. È un problema di difesa che si risolve in un problema di civiltà, ed in quanto è posto per evitare le anarchie delle perenni agitazioni e delle perenni violenze balcaniche, esso è in ultima istanza, un problema di tranquillità e di pace. (*Approvazioni*).

Quando dunque è stato affermato nei patti che l'alleanza italo-albanese è un'alleanza difensiva, non si è inteso semplicemente di riferirsi ad una difesa militare, bensì anche ad una difesa che interessa un lato dell'assetto balcanico, ed è nei suoi termini ultimi di comune utilità finale sia per gli Stati balcanici sia per tutte le Potenze le quali vogliano che nella penisola orientale non si crei un altro focolare di lotte, di odii e di rovine.

L'alleanza italo-albanese dev'essere considerata pertanto in tutti i suoi aspetti, e da ognuno di essi risulta che l'Italia è artefice di ordine, garante di indipendenza, fautrice di quella sicurezza senza cui la civiltà è impossibile e l'avvenire delle nazionalità è messo continuamente in pericolo.

Donde sono derivati le cause o i motivi delle agitazioni e delle guerre che hanno inquietata l'Europa negli ultimi quarant'anni? Basta ricordare i fatti, e tutta la Balcania offrirà le prove della verità che io affermo. Nel 1877-78, guerra russo-turca. Bismark credette di aver fermate le convulsioni orientali col ferreo trattato di Berlino. Viceversa, poco dopo ricominciarono. Nel 1885, avviene il colpo di Stato di Filippopoli e i bulgari occupano la Rumelia. Nello stesso 1885 scoppia la guerra fra la Serbia e la Bulgaria. Nel 1886, il colpo di Stato di Sofia e l'abdicazione di Alessandro di Battemberg. Nel 1887, la penisola è di nuovo in crisi acuta e occorre l'accordo anglo-italiano e la lega mediterranea contro la Russia. Nel 1889, nuova crisi dei partiti e della dinastia in Serbia, e poi le agitazioni di Creta. Nel 1894, i massacri di Macedonia. Nel 1896, rivolta e massacri di Creta; le squadre europee devono essere inviate a La Canea. Nel 1897, la guerra di Tessaglia fra la Grecia e la Turchia. Nel 1902, la Macedonia di nuovo in

fuoco; la Russia e l'Austria devono accordarsi a Murtzeg, ed è necessario un intervento internazionale in Macedonia. Nel 1908, la rivoluzione dei Giovani turchi. Nel 1908-1909, l'Austria si annette la Bosnia e l'Erzegovina. Nel 1910, l'anarchia macedone ricomincia, mentre la rivolta scoppia in Albania. Nel 1912, la guerra si accende fra tutti i popoli balcanici. Nel 1913, la guerra è ripresa fra i popoli che prima erano alleati. Nello stesso 1913, la lotta per il possesso di Scutari minaccia un nuovo grande conflitto, e le grandi Potenze europee devono inviare un *ultimatum* al piccolo Montenegro. Il 21 giugno 1914 l'Arciduca Francesco Ferdinando è assassinato a Serajevo, e appaiono i prelude della grande guerra. Ai primi di agosto, la più gigantesca delle conflazioni si estende a gran parte dell'Europa e si estenderà poi a tutto il mondo.

Sono dati e fatti impressionanti, i quali dimostrano quale sorgente di lotte interne implacabili sia la penisola balcanica, e quante occasioni e ragioni essa abbia dato al turbamento della pace di Europa.

S'intende, dunque, perchè ogni atto compiuto col proposito di eliminare una delle cause del conflitto sia un atto giustificato davanti alla giustizia politica e civile. Giustificati quindi il patto e l'alleanza che l'Italia e l'Albania hanno voluto. La diplomazia degli abili intrighi, dei dissimulati eccitamenti, delle torbide falsificazioni della verità, deve riconoscere in cuor suo, quantunque non lo confesserà giammai, che l'opera dell'Italia è opera che mette in sicuro chi è minacciato, fortifica gli elementi di pace, e soprattutto si compie in difesa del diritto e della giustizia. (*Vivissime approvazioni*).

Quale diritto? Il diritto che ha ciascun popolo di mantenere il suo ordinamento interno, l'ordinamento che risponde ai suoi bisogni e alla sua volontà, il diritto di non essere turbato da estranee ambizioni e ingiustificati appetiti nella sua vita politica e nel suo sviluppo civile.

Quale giustizia? Quella che non ammette prepotenze, non consente sopraffazioni, non accetta egemonie e che non siano giustificate da un'idea di civiltà superiore che abbia la forza di garantire insieme l'ordinamento sociale e la disciplina unitaria della coscienza nazionale.

Questi il diritto e la giustizia che l'Italia difende nella sua politica internazionale. L'Italia sa che nessuna forza dura lungamente nella storia, se non è l'espressione di una potente capacità nazionale e di una più alta

competenza a dare ordine e solidarietà alla vita civile. Questo sa, ed in questa via svolge l'opera sua. La sua potenza non è soltanto nella sua forza materiale, ma in questa forza morale e ideale, a cui la sua politica s'impronta all'interno ed all'estero.

Nessun equivoco è possibile quindi nè sulle sue intenzioni nè sulla sua azione.

Onorevoli colleghi! Dando la vostra approvazione ai due disegni di legge voi sanzionerete una politica che fa onore al nome e alla potenza d'Italia. (*Vivissimi generali prolungati reiterati applausi* — Il Presidente, i ministri e i deputati si alzano acclamando — Grida ripetute di: Viva il Duce! Viva l'Albania! Viva Ahmed Zogu! — Nuova imponente ovazione).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gray. Ne ha facoltà.

GRAY EZIO. Onorevoli colleghi, al di fuori delle due relazioni giuridicamente e politicamente cristalline del Capo del Governo, al di fuori del commento appassionato quanto sereno del relatore onorevole Andrea Torre, il valore di questi due Trattati che pur comprendono rapporti esterni italiani, oltre il nostro confine, piuttosto che da travisamenti stranieri, è inquadrato, da una parte, dalle alte parole con cui il Capo del Governo dichiarava che da un anno in qua la festa dell'indipendenza dell'Albania è diventata festa schietta e sentita della Nazione italiana; (*Applausi*) dall'altra dalle precisazioni non proterve, ma bene virili, del Foglio d'ordini del Partito Fascista. (*Applausi*).

Ed allora, onorevoli colleghi, io credo di esprimere il vostro animo dicendo che

questi Trattati non trovano o non troverebbero in una nostra discussione nulla di aggiuntivo e forse potremmo di qualche cosa, almeno formalmente, diminuirli con una votazione pallottoliera.

Trattati come questi che coincidono con gli interessi e coi sentimenti di due popoli e di due Governi, credo, onorevoli colleghi, che trovino una Camera ferma cosciente e chiara come questa pronta a chiedere, come chiediamo, che siano votati per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Gray propone che questi disegni di legge siano approvati per acclamazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame degli articoli dei due disegni di legge. Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al patto di amicizia e di sicurezza stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania.

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonché al relativo scambio di note che ha avuto luogo nello stesso giorno.

Si dia lettura del Trattato e delle note.
MANARESI, segretario legge:

TRATTATO DI ALLEANZA DIFENSIVA.

L'ITALIA E L'ALBANIA, desiderose di riaffermare solennemente e di sviluppare i vincoli di solidarietà che felicemente esistono tra i due Stati e di dedicare ogni sforzo ad eliminare le cause che possano turbare la pace esistente fra di loro e con gli altri Stati,

riconoscendo i benefici risultanti da una stretta collaborazione fra i due Stati, e riconfermando che l'interesse e la sicurezza dell'uno sono reciprocamente legati all'interesse ed alla sicurezza dell'altra,

hanno deciso di stipulare con il presente trattato un'alleanza difensiva, il cui unico scopo è quello di stabilizzare i naturali rapporti felicemente esistenti tra i due Stati per assicurare una politica di pacifico sviluppo,

ed hanno perciò nominato come loro plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA,

Sua Eccellenza il signor UGO SOLA, Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, Gran Cordone dell'Ordine di Skanderbeg, ecc., ecc., Suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario in Albania;

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALBANESE,

Sua Eccellenza ILIAS BEY VRIONI, Gran Cordone degli Ordini di Skanderbeg e della Corona d'Italia, ecc., ecc., Suo Ministro degli Affari Esteri;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri e riconosciuti in debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Tutti i trattati anteriori conclusi tra le due Alte Parti dopo l'ammissione della Albania nella Società delle Nazioni saranno esattamente e fedelmente osservati entro i limiti stabiliti dai testi dei medesimi, in modo che si avrà un'amicizia sincera e perfetta tra i due popoli e tra i due Governi, nonchè un'assistenza reciproca, nell'intesa che ciascuna delle Alte Parti sosterrà gli interessi e i vantaggi dell'altra con lo zelo che usa per sostenere i propri.

Art. 2.

Vi sarà un'alleanza difensiva inalterabile tra l'Italia da una parte e l'Albania dall'altra per venti anni, la quale potrà essere denunciata nel corso del diciottesimo o del diciannovesimo anno della sua durata. Ove ciò non sia avvenuto, l'alleanza s'intenderà tacitamente rinnovata per un periodo eguale. Le due Alte Parti contraenti impiegheranno tutta la loro attenzione e tutti i loro mezzi per garantire la sicurezza dei loro Stati e per la difesa e salvaguardia reciproca contro ogni attacco esterno.

Art. 3.

In conseguenza degli impegni assunti con gli articoli precedenti, le due Alte Parti contraenti agiranno d'accordo per il mantenimento della pace e della tranquillità, e nel caso che una delle Alte Parti sia minacciata da una guerra non provocata da essa, l'altra Parte impiegherà tutti i suoi mezzi più efficaci non solo per prevenire le ostilità ma anche per assicurare una giusta soddisfazione alla Parte minacciata.

Art. 4.

Qualora ogni mezzo di conciliazione sia invano esaurito, ciascuna delle Alte Parti s'impegna a seguire la sorte dell'altra, mettendo a disposizione dell'alleata tutte le risorse militari, finanziarie e di ogni altra natura, atte a portare un contributo per superare il conflitto, sempre che tale contributo venga richiesto dalla Parte minacciata.

Art. 5.

Per tutte le ipotesi previste nell'articolo quattro, le due Alte Parti contraenti s'impegnano a non concludere o iniziare trattative di pace, di armistizio o di tregua senza un accordo comune.

Art. 6.

Il presente trattato è stato firmato in quattro testi originali, dei quali due in lingua italiana e due in lingua albanese, che fanno egualmente fede.

Art. 7.

Il presente trattato sarà ratificato ed in seguito registrato alla Società delle Nazioni. Le ratifiche saranno scambiate a Roma.

Fatto a Tirana addì ventidue novembre (1927) millenovecentoventisette.

UGO SOLA.

ILIAS VRIONI.

ANNESSO I.

S. E. IL R. MINISTRO D'ITALIA IN DURAZZO
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI ALBANIA

Tirana, 22 novembre 1927.

Signor Ministro,

In relazione al Trattato di alleanza difensiva da noi oggi firmato e più specialmente nella deprecata eventualità che debba entrare in applicazione l'articolo 4 del Trattato stesso, è vivo desiderio del Governo italiano di dare al Governo albanese le seguenti assicurazioni e i seguenti chiarimenti:

« Qualora, venute meno tutte le possibilità di scongiurare con mezzi conciliativi una minaccia di terzi Stati contro uno dei due Stati alleati, questo si trovasse in presenza di un attacco da esso non provocato, rendendosi necessaria la richiesta del concorso militare dell'alleato in difesa della parte attaccata, il Comando in Capo delle Forze interalleate verrebbe affidato, in Albania, al Comandante Supremo delle forze albanesi, ed in Italia al Comandante Supremo delle forze italiane. Alla firma della pace le forze alleate venute in soccorso dall'altro Stato dovranno rimpatriare con i propri mezzi nel termine stabilito loro dal Comandante Supremo sotto i cui ordini avranno servito in territorio alleato ».

La presente lettera fa parte integrante del Trattato di alleanza difensiva italo-albanese e sarà ratificata ed in seguito registrata alla Società delle Nazioni unitamente al Trattato stesso.

La prego di gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro d'Italia

UGO SOLA.

A S. E. il Signor ILIAS VRIONI
Ministro degli Affari Esteri di Albania

TIRANA

ANNESSO II.

S. E. IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI ALBANIA
A S. E. IL REGIO MINISTRO D'ITALIA IN DURAZZO.

Tirana, 22 novembre 1927.

Signor Ministro,

Ho l'onore di prendere atto della lettera in data di oggi con la quale V. E. ha ben voluto dare al Governo albanese alcuni chiarimenti ed assicurazioni in merito al Trattato di alleanza difensiva da noi oggi firmato e più specialmente riguardo alla deprecata eventualità che dovesse entrare in applicazione l'articolo 4 del Trattato stesso. Nel ringraziarla vivamente per tali spontanee dichiarazioni da Lei fatte a nome del Governo Reale sono lieto di dare al Governo italiano a nome del Governo albanese le medesime seguenti assicurazioni:

« Qualora, venute meno tutte le possibilità di scongiurare con mezzi conciliativi una minaccia di terzi Stati contro uno dei due Stati alleati, questo si trovasse in presenza di un attacco da esso non provocato, rendendosi necessaria la richiesta del concorso mili-

tare dell'alleato in difesa della parte attaccata, il Comando in Capo delle forze interalleanze verrebbe affidato, in Albania, al Comandante Supremo delle forze albanesi, ed in Italia al Comandante Supremo delle forze italiane. Alla firma della pace le forze alleate venute in soccorso dell'altro Stato dovranno rimpatriare con i propri mezzi nel termine stabilito loro dal Comandante Supremo sotto i cui ordini avranno servito in territorio alleato ».

La presente lettera fa parte integrante del Trattato di alleanza difensiva italo-albanese e sarà ratificata ed in seguito registrata alla Società delle Nazioni unitamente al Trattato stesso.

La prego di gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli Affari Esteri

ILIAS VRIONI.

(L. S.)

A S. E. il Signor UGO SOLA
Inviato Straordinario
e Ministro Plenipotenziario d'Italia a

TIRANA

Si attesta l'esattezza della traduzione del documento originale relativo, scritto in lingua albanese.

Roma, 25 novembre 1927 — Anno VI

Il Direttore Capo dell'Ufficio Traduzioni
del R. Ministero di Grazia e Giustizia

A. BIRAGHI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare...

(I ministri e i deputati sorgono in piedi. — Vivissimi, generali e prolungati applausi. — Grida di: Viva il Duce! Viva l'Albania!).

Dichiaro approvati per acclamazione gli articoli dei due disegni di legge, che saranno poi votati a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la convenzione per la concessione del Cantiere navale di San Rocco a Livorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Con-

venzione per la concessione del Cantiere navale di San Rocco a Livorno.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. *Stampato* n. 1216-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori inseriti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco in Livorno ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1512-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1541-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente

il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi sui fondi degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Condono a favore dei comuni delle provincie venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Condono a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1549-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, cui do lettura:

« Sono condonate a favore dei comuni delle provincie Venete e di Mantova le quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, ai termini dell'articolo 4 della legge 21 gennaio 1897, n. 35, per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici, maturatesi fino al 30 settembre 1899 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1564-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Gli articoli 2º, 3º, 4º, e 5º del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190), sono modificati come appresso:

Art. 2º. — Al punto 1º viene aggiunto in ultimo, il seguente comma:

« L'indennità di buonuscita, non reclamata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, si prescrive ».

Il punto 2º è modificato come appresso:

« 2º) a sussidiare fino al 18º anno di età « gli orfani degli agenti stabili morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo e degli agenti in prova morti in attività di servizio e anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale ».

L'ultimo comma dell'articolo 2º è modificato come segue:

« Quando per determinate concessioni dell'Opera di previdenza sia richiesta l'abilità al lavoro, questa deve dipendere da cause morbose, deve risultare già esistente all'atto della cessazione dal servizio dell'agente e deve essere insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria. Quando sia richiesta la condizione dell'« a carico dell'agente », questa sarà accertata dal Comitato dell'Opera, che deciderà in proposito inappellabilmente ».

Art. 3º. — Il 5º comma è modificato come segue:

« Quando l'indennità di buonuscita, computata come al primo comma del presente articolo, risulti superiore a lire 6,000, la parte eccedente verrà ridotta a tre quarti ».

Il 7º e l'8º comma sono modificati come segue:

« I sussidi temporanei di cui ai punti 2º e 4º dell'articolo 2 saranno di:

L. 600 oppure di L. 480 all'anno per 1 persona	
» 804 » » » 624 » » 2 persone	
» 936 » » » 720 » » 3 »	
» 1056 » » » 916 » » 4 »	
» 1076 » » » 912 » » 5 »	
» 1308 » » » 1008 » » 6 »	
» 1428 » » » 1104 » » 7 o più pers	

« a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1º marzo 1924 si applicheranno a questo effetto i quadri di classificazione di cui il decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

« Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di lire 120 e di lire 96 quando si tratti di orfani e quando questi non siano provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato o di altre casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria ».

Il 15º comma è modificato come segue:

« Potranno anche essere conferite annualmente, a carico della disponibilità, borse di studio a favore degli orfani degli agenti di cui al punto 2º dell'articolo 2, anche se non abbiano goduto il sussidio temporaneo per avere già superato il 18º anno alla morte del padre, nonchè a favore di figli di agenti cessati dal servizio e viventi. Alle borse di studio potranno concorrere anche i figli di agenti in servizio quando siano iscritti a scuole medie di secondo grado o a università o istituti superiori del Regno anche se seguano scuole o corsi di perfezionamento ».

Il 17º comma è modificato come segue:

« Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

« da lire 600 a lire 800 per le elementari;

« da lire 1000 a lire 1500 per le scuole medie di primo grado, industriali di 1º e 2º grado, od altre equivalenti;

« da lire 1300 a lire 1800 per le scuole medie di 2º grado, industriali di 3º grado od altre equivalenti;

« da lire 3000 a lire 4000 per le università o istituti superiori anche se l'interessato sia iscritto a scuole o corsi di perfezionamento.

Art. 4º. — La lettera a) è modificata come segue:

« a) agli agenti in prova licenziati o destituiti ed a quelli che siano stati esonerati per cause diverse da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale ».

Art. 5º. — Il comma 2º è modificato come segue:

« L'Opera potrà erogare annualmente una somma non superiore a lire 100,000 in sus-

«sidi straordinari a favore di agenti cessati dal servizio e di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio o dopo la cessazione di questo».

(È approvato).

Art. 2.

Per i figli di agenti in servizio il concorso alle borse di studio è però subordinato, per le scuole medie di 2° grado, alla condizione che l'ammissione o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore ad otto decimi, per le università ed istituti superiori, ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso, che il titolo di studi medi richiesto per l'ammissione sia stato conseguito nella sessione estiva con votazione media non inferiore alla suddetta; ove si tratti di giovani iscritti ad anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato con la stessa media tutti gli esami prescritti o consigliati per i corsi precedenti; e, se si tratti di iscritti a scuole o corsi di perfezionamento, che nell'esame di laurea abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge, costituenti innovazioni rispetto a quelle del decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (convertito nella legge 23 giugno 1926, n. 1190), hanno effetto dal 1° luglio 1927.

(È approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico integralmente o modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte le disposizioni legislative in vigore sull'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio

1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 665-ter).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo della energia elettrica ».

Nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi.

Se ne dia lettura.

MANARESI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1607-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1570-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi della Amministrazione della guerra ».

Nessuno chiedendo di parlare questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1574-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra-bilancio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1590-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra bilancio ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1664-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1535-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che eleva la misura dell'aggio concesso ai rivenditori sullo smercio dei tabacchi lavorati esteri ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolida-

mento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1546-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privativa del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta « Eja! ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privativa del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta « Eja! ».

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. *Stampato* n. 1625-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione, ai rivenditori di generi di privativa, del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta « Eja! ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente la estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione: Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente la estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1627-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale.

VOLPI, *ministro delle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze.* Chiedo che la discussione segua sul testo del Governo anzichè su quello della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura del disegno di legge nel testo del Governo.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1590-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione Nazionale Fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione: Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge.* (V. Stampato n. 1634-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente lo aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1602-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di S. Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire 10,000,000 da mutuarsì al comune ed alla Congregazione di Carità di Ragusa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione: Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino a limite di lire 10,000,000, da mutuarsì al comune ed alla Congregazione di Carità di Ragusa.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1671-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire dieci milioni, da mutuarsì al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, numero 1478.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478.

Se ne dia lettura.

MANARESI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1681-A).*

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, concernente l'estensione al direttore generale del Banco di Napoli della facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Baistrocchi, Dudan, Adinolfi, e D'Ambrosio a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BAISTROCCHI. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea; (1534)

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesci da idrogenare; (1585)

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione; (1586)

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea. (1635)

DUDAN. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949,18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922; (1599)

Conversione in legge del Regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per il consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia; (1601)

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 agosto 1927, n. 1603, riflettente la estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex-militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 723. (1633)

ADINOLFI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio d'investigazione politica (*Approvato dal Senato*); (1430)

D'AMBROSIO. Ho l'onore di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena (1348)

Conversione in legge del Regio decreto legge 22 giugno 1924, n. 988, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa (*Approvato dal Senato*); (1452)

Conversione in legge del Regio decreto 11 dicembre 1924, n. 2147, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa (*Approvato dal Senato*); (1453)

Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1230, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa (*Approvato dal Senato*). (1454)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza, stipulato a Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania; (1199)

Approvazione del Trattato di alleanza difensiva stipulato in Tirana tra l'Italia e l'Albania il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note; (1767)

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri; (1587)

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria; (1629)

Conversione in legge del Regio decreto legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno; (1216)

Conversione in legge del Regio decreto legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche; (1512)

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto legge 13 giugno 1926, n. 1064; (1541)

Concono a favore dei comuni delle provincie venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, per speditività dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici; (1549)

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato; (1564)

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica; (665-ter)

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi; (1607)

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra (1570).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2063, che dà esecuzione al Patto d'amicizia e di sicurezza, stipulato in Tirana il 27 novembre 1926 fra l'Italia e l'Albania (1199):

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza	139
Voti favorevoli . . .	274
Voti contrari	2

(La Camera approva — *Vivissimi applausi*)

Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, tra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonché del relativo scambio di note (1763):

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza	139
Voti favorevoli . . .	274
Voti contrari	2

(La Camera approva — *Vivissimi applausi*).

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1159, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri (1587):

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza	139
Voti favorevoli . . .	274
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 21 luglio 1927, n. 1502, concernente provvedimenti sul servizio del chinino dello Stato, e sulla erogazione dei premi e sussidi per diminuire le cause della malaria (1629):

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza	139
Voti favorevoli . . .	274
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 20 settembre 1926, n. 2125, che approva la Convenzione per la concessione del cantiere navale di San Rocco a Livorno (1216):

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza	139
Voti favorevoli . . .	274
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 31 marzo 1927, n. 638, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche (1512):

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza	139
Voti favorevoli . . .	274
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto legge 12 maggio 1927, n. 802, concernente il periodo di ammortamento dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti sui fondi degli Istituti di previdenza, ai sensi del Regio decreto legge 13 giugno 1926, n. 1064 (1541):

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza	139
Voti favorevoli . . .	274
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Concono a favore dei comuni delle provincie venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato, per spedalità dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici (1549):

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza	139
Voti favorevoli . . .	274
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato (1564):

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza	139
Voti favorevoli . . .	274
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica (665-ter):

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza	139
Voti favorevoli . . .	274
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1439, concernente la concessione di un assegno straordinario vitalizio alla signorina Maria Corsi del fu generale Carlo Corsi (1607):

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza	139
Voti favorevoli . . .	274
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1166, col quale viene integrato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra (1570):

Presenti e votanti . . .	276
Maggioranza	139
Voti favorevoli . . .	274
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Aldi-Mai — Alice — Amicucci — Anile — Antonelli — Armato — Arnoni — Arrivabene Antonio.

Bagnasco — Banelli — Baragiola — Barrattolo — Barbaro — Garbiellini-Amidei — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Beneduce — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Blanc — Bolzon — Bonaiuto — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — Buttafocchi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Canovai — Cantalupo — Caprice — Caprino — Cariolato — Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello — Cartoni — Carusi — Casalini — Cavalieri — Cavazzoni — Ceci — Cesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Ceserani — Chiarrelli — Chiarini — Chiostrì — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Cimatori — Colucci — Cristini — Crollalanza.

D'Alessio Francesco — D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Ciccio — De Collibus — De Grecis — De Marsico — De Martino — De Stefani — Di Fausto — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducos — Dudan.

Fabbrici — Fani — Farinacci — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Foschini — Franco.

Gai Silvio — Galeazzi — Galla — Gangitano — Gargioli — Gasparotto — Gatti — Gemelli — Genovesi — Geremicca — Gianferrari — Gianturco — Giuliano — Giunta — Giuriati — Gnocchi — Gorini — Grancelli — Gray Ezio — Greco — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Bufferini.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leonardi — Leone Leone — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lissia — Locatelli — Lo Monte — Loreto — Lupi.

Macarini Carmignani — Maccotta — Madia — Maffei — Magrini — Majorana — Mammarella — Manaresi — Mantovani — Marani — Maraviglia — Marescalchi — Mariotti — Marquet — Martelli — Marzotto — Mattei Gentili — Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzolini — Mazzucco — Meriano — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Mongiò — Morelli Eugenio —

Morelli Giuseppe — Moretti — Mrach — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Negrini.

Olivetti — Olivi — Olmo — Orano — Orefici.

Padulli — Pala — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Paratore — Pasqualino Vassallo — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Pezzullo — Piccinato — Pirrone — Polverelli — Postiglione — Preda — Prunotto.

Quilico.

Racheli — Raggio — Ranieri — Raschi — Razza — Re David — Renda — Riccardi — Ricci Renato — Riccio Vincenzo — Riolo — Romanini — Romano Michele — Rosboch — Rossi Pier Benvenuto — Rossi-Passavanti — Rossini — Rotigliano — Rubino — Russo Luigi.

Salandra — Salvi — Sandrini — Sanna — Sansanelli — Sansone — Sardi — Sarocchi — Savelli — Savini — Schirone — Scialoja — Scorza — Serena — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Solmi — Spezzotti — Spinelli — Starace — Suardo — Suvich.

Teruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Torrusio — Tosi — Tosti di Valminuta — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Venino — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Visocchi — Volpe.

Zaccaria — Zancani — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Albicini.

Bennati.

Cao — Caradonna — Ciarlantini.

Fazio.

Gabbi — Giolitti — Grassi-Voces.

Mandragora — Marchi Giovanni — Mazzini — Musotto.

Pellanda — Pierazzi — Pili.

Rebora — Ricchioni.

Tovini.

Viola.

Wilfan.

Sono ammalati:

Bianchi Vincenzo — Bilucaglia.

Cappa.

Gianotti.

Leicht.

Maggi — Marchi Corrado.

Soleri.

Assenti per ufficio pubblico:

Alfieri.

Belloni Ernesto.

Casagrande di Villaviera — Codacci-Pisanelli.

Gentile.

Mecco.

Romano Ruggero — Russo Gioacchino.

Salerno.

Vassallo.

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora ad una seconda votazione segreta, sui seguenti disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni; (1574)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra-bilancio; (1590)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie; (1664)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri; (1535)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo (*Approvato dal Senato*); (1546)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privativa del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta « Eja ! »; (1625)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente la estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi; (1627)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, al cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale; (1628)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti; (1634)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma; (1602)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino al limite di lire dieci milioni, da mutuarsì al comune ed alla Congregazione di Carità di Ragusa; (1671)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478. (1681)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1039, concernente restituzione alla Cassa depositi e prestiti di somme anticipate allo Stato per pensioni, mutui alle ferrovie e somministrazioni per l'Azienda dei telefoni (1574):

Presenti e votanti . . .	261
Maggioranza	131
Voti favorevoli . . .	258
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1317, riguardante la sistemazione dei rilievi a debito ed a credito dei contabili postali per le gestioni extra-bilancio (1590):

Presenti e votanti . . .	261
Maggioranza	131
Voti favorevoli . . .	258
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1897, riflettente la proroga al 1º gennaio 1928 dell'applicazione in Eritrea e in Somalia dell'ordinamento amministrativo-contabile per le colonie (1664):

Presenti e votanti . . .	261
Maggioranza	131
Voti favorevoli . . .	257
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 797, che aumenta l'aggio di vendita sui tabacchi esteri (1535):

Presenti e votanti . . .	261
Maggioranza	131
Voti favorevoli . . .	258
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, concernente il consolidamento del contributo annuo dello Stato a favore del Governatorato di Roma e l'autorizzazione a contrarre un mutuo. *(Approvato dal Senato)* (1546):

Presenti e votanti . . .	261
Maggioranza	131
Voti favorevoli . . .	259
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1569, relativo alla concessione ai rivenditori di generi di privativa del supplemento di aggio sullo smercio del nuovo tipo di sigaretta «Eja!» (1625):

Presenti e votanti . . .	261
Maggioranza	131
Voti favorevoli . . .	258
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi (1627):

Presenti e votanti . . .	261
Maggioranza	131
Voti favorevoli . . .	258
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, relativo alla estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o la morte per la causa nazionale (1628):

Presenti e votanti . . .	261
Maggioranza	231
Voti favorevoli . . .	260
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1614, relativo al versamento alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti degli interessi sui depositi cauzionali dei commercianti (1634):

Presenti e votanti . . .	261
Maggioranza	131
Voti favorevoli . . .	259
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1199, concernente l'aumento del contributo statale a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma (1602):

Presenti e votanti . . .	261
Maggioranza	131
Voti favorevoli . . .	259
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1921, che autorizza gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia o dalla Cassa di risparmio del detto Banco o dall'uno e dall'altra insieme, una somma fino

al limite di lire 10,000,000, da mutuarci al comune ed alla Congregazione di carità di Ragusa (1671):

Presenti e votanti . . .	261
Maggioranza	131
Voti favorevoli . . .	260
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1418, col quale si conferisce al direttore generale del Banco di Napoli la facoltà di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, numero 1478 (1681):

Presenti e votanti . . .	261
Maggioranza	131
Voti favorevoli . . .	259
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Aldi-Mai — Alice — Amicucci — Anile — Antonelli — Armato — Arnoni — Arpinati — Arrivabene Antonio.

Bagnasco — Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Belluzzo — Beneduce — Bertacchi — Biagi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bifani — Bisi — Blanc — Bolzon — Bonaiuto — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — Buttafochi.

Canelli — Canovai — Cantalupo — Caprice — Caprino — Cariolato — Cartoni — Carusi — Cavalieri — Cavazzoni — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiostrì — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Cimatori — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Crollanza.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Capitani d'Arzago — De Cicco — De Collibus — De Cristofaro — De Grecis — De Marsico — De Martino — De Stefani — Di Fausto — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducos — Dudan.

Fabbrici — Fani — Farinacci — Fedele — Federzoni — Felicioni — Fera — Ferretti — Finzi — Fontana — Foschini — Franco.

Gai Silvio — Galeazzi — Gallo — Gangitano — Gargioli — Gatti — Gemelli — Genovesi

— Geremicca — Gianferrari — Gianturco — Giuliano — Giunta — Gnocchi — Gorini — Grancelli — Gray Ezio — Greco — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Buffarini.

Igliori — Imberti — Insabato.

Joele — Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanza di Scalea — Lanzillo — Larussa — Leonardini — Leone Leone — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lissia — Locatelli — Lo Monte — Loreto — Lupi.

Madia — Maffei — Magrini — Majorana — Mammalella — Manaresi — Mantovani — Marani — Maraviglia — Marescalchi — Mariotti — Marquet — Martelli — Marzotto — Mattei Gentili — Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzolini — Mazzucco — Mesolella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Mongiò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mrach — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Negrini.

Olivetti — Olivi — Olmo — Orano — Orefici.

Padulli — Pala — Palmisano — Panunzio — Paolucci — Pasqualino Vassallo — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di Santa Margherita — Perna — Petrillo — Pezzullo — Piccinato — Pirrone — Polverelli — Postiglione — Preda — Prunotto.

Quilico.

Racheli — Raggio — Ranieri — Raschi — Razza — Re David — Renda — Riccardi — Ricci Renato — Riolo — Romanini — Romano Michele — Rosboch — Rossi Pelagio — Rossi-Passavanti — Rossini — Rotigliano — Rubino — Russo Luigi.

Salvi — Sandrini — Sanna — Sansanelli — Sansone — Sardi — Savelli — Savini — Scialoja — Scorza — Serena — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Solmi — Spezzotti — Spinelli — Starace — Suardo — Suvich.

Teruzzi — Tòfani — Torre Andrea — Torrusio — Tosi — Tosti di Valminuta — Trigona — Tròilo — Tullio — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Venino — Ventrella Almerigo — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale — Vicini — Volpe.

Zaccaria — Zancani — Zimolo — Zugni.

Sono in congedo:

Albicini.

Bennati.

Cao — Caradonna — Ciarlantini.

Fazio.

Gabbi — Giolitti — Grassi-Voces.

Mandragora — Marchi Giovanni — Mazzini — Musotto.

Pellanda — Pierazzi — Pili.

Rebora — Ricchioni.

Tovini.

Viola.

Wilfan.

Sono ammalati:

Bianchi Vincenzo — Bilucaglia.

Cappa.

Gianotti.

Leicht.

Maggi — Marchi Corrado.

Soleri.

Assenti per ufficio pubblico:

Alfieri.

Belloni Ernesto.

Casagrande di Villaviera — Codacci-Pisanelli.

Gentile.

Mecco.

Romano Ruggero — Russo Gioacchino.

Salerno.

Vassallo.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MIARI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle corporazioni, per conoscere il vero spirito informatore delle Commissioni arbitrali delle affittanze agrarie. Non debbono queste essere una realizzazione celere delle disposizioni contenute nel Codice civile? Non debbono esse convincere le categorie interessate che la corporazione competente è solo preoccupata di rinsaldare l'ordine sociale e la produzione? »

« Barbiellini-Amidei ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno, dell'economia nazionale e delle corporazioni, per sapere se non ritengano opportuno richiamare gli industriali idroelettrici e le aziende produttrici di gaz per illuminazione ed uso termico, ad una maggiore comprensione del momento che la Nazione sta attraversando per adeguare i costi di produzione alla quota 90 — e, nel caso affermativo — se non credano giunto il momento di classificare tra le attività costituenti il patrimonio dello Stato e della collettività, anche tutti gli impianti di produzione di energia elettrica. »

« Finzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle comunicazioni, per conoscere se non ritenga conveniente imporre ai piroscafi delle linee sovvenzionate l'uso esclusivo di vini italiani a bordo, non essendo dignitoso che si usino vini di altre nazioni quando il nostro Paese ha da valorizzare la propria eletta produzione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Marescalchi ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno, trasmettendosi al ministro competente quella per la quale è stata chiesta la risposta scritta.

La seduta termina alle 18.5.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì.

Alle ore 16.

1. *Esame della seguente domanda di autorizzazione a procedere:*

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Leone Leone per duello. (1314)

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce. (1018)

3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475, che dà esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala. (1626)

4. Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla revisione ed al coordinamento delle disposizioni relative al notariato ed agli archivi notarili ed alla estensione delle norme medesime alle nuove provincie. (1470)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 545, circa la istituzione di Commissioni di conciliazione per le vertenze sugli alloggi. (1485)

6. Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1033, recante disposizioni concernenti la corrispondenza commerciale e le scritture private di vendita di merci nei riguardi delle leggi del registro e del bollo. (1567)

7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, col quale si apportano varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito. (1569)

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1165, che autorizza la cessione gratuita di materiali residuati dalla guerra alla Società Agricola Italo-Somala. (1579)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1206, concernente temporanee agevolazioni tributarie per gli atti di funzione delle società commerciali regolarmente costituite. (1592)

10. Conversione in legge del Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1322, riguardante lo stanziamento dei fondi per l'esecuzione di opere straordinarie ed urgenti nel porto laguna di Venezia. (1609)

11. Conti consuntivi della Somalia per gli esercizi finanziari 1919-20, 1920-21, 1921-22 e 1922-23. (1615)

12. Conversione in legge, con modificazioni all'articolo 3, del Regio decreto 10 gennaio 1926, n. 169, con cui si dà esecuzione ai due atti internazionali, stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia e gli altri Stati, relativi alla protezione della proprietà industriale. (*Approvato dal Senato*). (912)

13. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi. (1580)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1161, che stabilisce sgravi fiscali a favore dell'industria degli inchiostratori da stampa. (1584)

15. Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27. (1572)

16. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1553, recante approvazione della Convenzione stipulata il 21 giugno 1927 con la Società Italiana degli Autori per la riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sugli spettacoli ordinari, sportivi e cinematografici e del diritto demaniale sulle rappresentazioni od esecuzioni di opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio. (1630)

17. Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari per gli esercizi 1926-27 e 1927-28,

e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28. (1631)

18. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 795, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea. (1534)

19. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1162, concernente il trattamento doganale degli oli di pesci da idrogenare. (1585)

20. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1174, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione. (1586)

21. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1555, che ammette nuove merci al beneficio della importazione e della esportazione temporanea. (1635)

22. Riforma dell'amministrazione della Congregazione di carità. (1548)

23. Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1221, concernente il condono del residuo debito in lire 4,548,949.18 dipendente da forniture di carbone fatte dalle ferrovie dello Stato a favore dei servizi pubblici di Fiume pel periodo dal marzo 1919 a tutto novembre 1922. (1559)

24. Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 1282, che dà esecuzione all'Accordo per consolidamento del debito polacco verso il Governo italiano, firmato a Varsavia il 18 dicembre 1926, fra l'Italia e la Polonia. (1601)

25. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1603, riflettente la

estensione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra a favore degli ex-militari dell'esercito austro-ungarico e loro congiunti, pertinenti fiumani, i quali acquistino la cittadinanza italiana ai sensi del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 723. (1633)

26. Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio d'investigazione politica. (*Approvato dal Senato*). (1430)

27. Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 215, concernente la riunione dei comuni di Gaeta e di Elena. (1348)

28. Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1924, n. 988, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa. (*Approvato dal Senato*). (1452)

29. Conversione in legge del Regio decreto 11 dicembre 1924, n. 2147, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa. (*Approvato dal Senato*). (1453)

30. Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1230, concernente l'uso della qualifica di « popolare » da parte delle Società non costituite in forma cooperativa. (*Approvato dal Senato*). (1454)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI